


Il sottoscritto Luigi Iovino, nato a Napoli il 06/12/54, e domiciliato in Casalnuovo di Napoli, alla Via Strettola 22, fabbr. "E" int. 2, preciso che non sono più residente presso il mio domicilio e per ogni occorrenza sono recapitato presso lo studio dell'Avv. Leone Raffaele, in Napoli alla via A. Gramsci 19, tel 081663387, che mi assiste nella vicenda giudiziaria che andrò ad esporre con la presente

DENUNCIA QUERELA

Per tutti quei reati che da quanto segue la S.V. ill.ma vorrà ravvisare:
Nel corso di una vicenda giudiziaria iscritta a ruolo presso il Tribunale di Napoli, al n° 13288/98 R.G.A.C. sono rimasto vittima di fatti che ritengo siano riferibili come **FRODE GIUDIZIARIA**. In effetti il C.T.U. nominato dal Tribunale di Napoli, **Geom. Santo Flagello** ha effettuato una consulenza tecnica di ufficio, omettendo di rilevare il grave stato di abusivismo che affliggeva l'oggetto della causa, e relazionando al Giudice monocratico dott. **Criscuolo Mauro**, che aveva in cura il procedimento, una situazione apparentemente regolare, cosa che incredibilmente il giudice ha avvalorato, producendo una sentenza, con n° 309/04 del 13/01/04 che non poteva essere il risultato di una disamina dei documenti e delle risultanze processuali visto che il Comune di Casalnuovo di Napoli aveva fornito documenti che erano espliciti e non lasciavano alcun tipo di dubbio sul fatto che l'immobile per cui Vi era causa era soggetto ad innumerevoli gravami di tipo amministrativo, ed urbanistico, suscettibili di punizione di legge.
Il sottoscritto ritiene perciò sia il C.T.U. **Santo Flagello** che il Giudice dott. **Mauro Criscuolo**, gravemente responsabili dei danni civili e patrimoniali che stà sopportando per ottenere giustizia. Purtroppo, agli esiti della sentenza 309/04 la controparte, Del Vecchio Costruzioni S.p.A. ottenne, indebitamente, secondo il sottoscritto, sia la possibilità di sfrattarmi, con esecuzione forzata, che si è affannata a richiedere ben 4 volte alla "Forza Pubblica" fino a sfondare la porta di ingresso in mia assenza il 07/09/04, come da verbale di sfratto del pubblico ufficiale Antonio Velardi della Procura di NOLA, sia il riconoscimento di un risarcimento di oltre 30.000,00 Euro che stanno maggiorandosi dal 13/01/04 a venire, tali interessi non troveranno soluzione fino a che, o sarà pagato il dovuto, come prevedeva la sentenza 309/04, o sarà annullata la stessa sentenza con provvedimento della Magistratura.
Nei primi mesi dopo la notifica della sentenza 309/04 il sottoscritto, per predisporre all'appello acquisiva la documentazione processuale di 1° grado in copia conforme, che all'occorrenza sarà debitamente fornita, ed eseguiva ulteriori accertamenti sia presso il Comune di Casalnuovo di Napoli, sia presso gli archivi degli atti notarili in Napoli che gli davano ulteriori conferme che il processo non aveva avuto la sua naturale conclusione.
Ciò appreso immediatamente informava la controparte, i suoi legali ed il Notaio Nicola Capuano, con studio in Via Depretis 5 Napoli, unitamente alla PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, prima ancora che arrivassero alla esecuzione dello sfratto, con lettera raccomandata R.R.;
Sia gli amministratori della Società Del Vecchio sia il loro avvocato, **ROBERTO MORANTE** erano a conoscenza delle azioni criminose che la società stava ponendo in essere e che ogni ulteriore violenza sarebbe stata ritenuta una violazione di domicilio ed una estorsione, purtroppo senza alcun esito.
Il sottoscritto arrivava quindi a denunciare il tutto in sede Penale, per gli abusi edilizi alla Procura di Nola, competente per territorio, e per quella che riteneva una truffa in sede processuale, successivamente aggravata dalle violazioni del proprio domicilio e dalla richiesta indebita di risarcimento, alla Procura di Napoli;
Presso la Procura di Nola, fu instaurato il procedimento 7225/04, alle cure del dott. Raffaele il quale, accertato, agli esiti di una relazione che il Tecnico del Comune di Casalnuovo Arch. Domenico D'Alise protocollata al n° 50944 del 14/12/04, che effettivamente erano stati realizzati degli abusi, e ritenendo che i fatti erano conclusi, o meglio in odore di condono agli esiti della istanza n° 2780/95 del 01/03/95 prot. 10503, ordino la chiusura delle indagini per intervenuto **PRESCRIZIONE** degli abusi edilizi.

Data creazione 11/01/2007 16.44



Pagina 1 di 4

Parallelamente procedevano le indagini alla Procura di Napoli, dove si era instaurato il proc. 45579/04 R.G.N.R. in cura alla dott.ssa Anna Maria Lucchetta, sostituto procuratore della Repubblica;

La dott.ssa Lucchetta, nonostante avesse ricevuto la relazione su indicata e nonostante fossero stati forniti i documenti del procedimento 13288/98 e pervenute sia le dichiarazioni dei Carabinieri di Casalnuovo di Napoli confortanti la effettiva sussistenza di gravi abusi, *(che ancora oggi permangono impuniti sul luogo, Via Strettola 22, Casalnuovo di Napoli)* e la relazione del Tecnico su indicata, non ritenne che il comportamento omissivo della mia controparte, tenuto prima in un arbitrato e poi in una causa civile di 1° grado, era da considerarsi tale da rinviarli a giudizio, pertanto chiese (ed era la prima volta) la archiviazione del procedimento 45579 R.G.N.R. A seguito di una nostra opposizione alla richiesta di archiviazione il G.I.P. dott. Vincenzo Caputo, concesse, agli esiti di una camera di consiglio, la riapertura del procedimento, ordinando ulteriori indagini.

Nel frattempo, in sede civile era maturato il processo di appello, iscritto al n° 1063/04 che arrivò alla sentenza 2360/05, giudice il dott. Carleo Giovanni, IIIa sez.civile Corte di Appello di Napoli, Castelcapuano, la quale in sostanza, ma con motivazioni diverse, confermava quanto disponeva la sentenza 309/04.

Prima che i giudici concludessero per la sentenza di appello, il 17 Marzo 2005 la società del Vecchio Costruzioni era stata invitata dal U.T.C. del Comune di Casalnuovo di Napoli ad integrare la pratica di condono 2780/95 prot. 10503, in quanto mancavano una serie di grafici e relazioni, *(strano è il fatto che lo stesso U.T.C. non fece richiesta anche di versare le OBLAZIONI dovute per la stessa istanza, che ancora oggi rimangono incongrue)*.

La società Del Vecchio fece aggiungere alle carte del procedimento di Appello sia la richiesta del Comune che una ricevuta che attestava che avevano effettivamente integrato il condono, per quanto richiesto dal U.T.C. - si badi bene che restano incongrue le oblazioni dovute -, in quel frangente, essendo presente il mio avv. civilista Dott. Avv. Davide Attilio, del foro di Napoli, con studio al C.D.N., tel 0815627070, lo stesso mi informo della avvenuta integrazione ed il sottoscritto si recò presso gli uffici comunali per richiedere ed ottenere, come in effetti ha ottenuto, anche questa ulteriore documentazione in copia conforme.

La documentazione, insieme a tecnici e sul luogo, fù controllata, giungendo alla conclusione che si era in presenza di false dichiarazioni che riguardavano, precisamente, l'immobile per cui vi era causa fin dall'inizio della diatriba giudiziaria e cioè si era riscontrato quanto segue:

I grafici presentati ad integrazione del condono 2780 del 01/03/95 prot. 10503 riportavano (e riportano) falsamente la descrizione dei luoghi, al fine, supposto dal sottoscritto, ma evidente nei fatti, di frodare i tecnici ed il comune di Casalnuovo di Napoli, rappresentando di avere a disposizione una superficie di parcheggi interni al condominio Parco delle Ginestre adeguato a consentire, nell'eventuale caso di definizione dell'istanza di condono 2780/95, il rilascio della "Concessione in Sanatoria"- Tale grafico non poteva essere realizzato perché una parte dei parcheggi era già parte, proprio del giardini di pertinenza del sottoscritto.

La società, per potere realizzare i propri abusi, aveva, con il concorso di qualcuno che la S.V. ill.ma potrà individuare dai documenti disponibili, già sottratto al Comune di Casalnuovo, a medio di recinzione abusiva, alcune aree, che ai sensi della CONVENZIONE PER LOTTIZZAZIONE rep. 87510 del 19/07/90 dovevano essere concesse al Comune di Casalnuovo in sostituzione di circa 300.000.000 di Lire di "ONERI DI URBANIZZAZIONE" MAI PAGATI, poi quelle aree, furono rivendute a privati come giardini privati ed in parte ceduti al condominio, a mezzo di ATTO DI REGOLAMENTO DI CONDOMINIO rep. 78046 del 12 Luglio 1995.

Il sottoscritto, non appena potuto, forte della documentazione acquisita, propose una nuova denuncia, sempre alla Procura di Napoli il giorno 11/08/2005 da cui si originò il proc. 41286/05; R.G.

Questo nuovo procedimento, per relazione fu affidato alla Dott.ssa Lucchetta.ù e fu accorpato al procedimento principale:

Trovandosi a ricevere l'ordinanza di riapertura delle indagini la dott.ssa Lucchetta ordinò un accertamento che fu eseguito, presso il catasto di Napoli, dal dott. Ing. Paolo Balestrieri. Il sottoscritto lamenta che l'incarico non era utile a conseguire alcun nuovo apporto alle indagini, mentre i fatti, che non sono stati riscontrati sui luoghi, dimostrano una situazione incredibilmente pregiudicata sia dal punto di vista amministrativo che urbanistico, con grave soggezione del bene oggetto della disputa.

Il sottoscritto precisa che oggi esiste presso l'AGENZIA per il TERRITORIO di Napoli, ma è già in possesso della dott.ssa Lucchetta una planimetria catastale, di cui al foglio 1, partita 5937, part.lla 368 sub 122 una planimetria catastale di un immobile, quello per cui vi è causa, a cui è annesso un giardino di 303 mq circa.

Per lo stesso immobile nel condono 2780/95 prot. 10503 esiste una dichiarazione asseverata a cura dell'arch. Carlo Severi ed un grafico di progetto attestante il falso, relativamente alla parte dichiarata giardino, che nei fatti esiste, mentre nel condono viene dichiarato area parcheggio con la sigla "P2". La dott.ssa Anna Maria Lucchetta concludeva, agli esiti delle Sue nuove indagini, di chiedere una nuova archiviazione, alla quale il G.I.P. dott. Vincenzo Caputo, questa volta assentiva.

Il sottoscritto è stato costretto dal comportamento del giudice dott.ssa Anna Maria Lucchetta ad adire la ecc.ma CORTE DI CASSAZIONE per chiedere la revoca del provvedimento di archiviazione. E' bene che il sottoscritto metta anche al corrente la S.V, ill.ma che l'immobile oggetto della disputa il giorno 30/12/05 è stato venduto dalla società Del Vecchio Costruzioni S.p.A. a mezzo del suo liquidatore, dott. Rossi Ciro, ad un'altra famiglia, presumibilmente a conoscenza dello stato urbanistico dell'immobile perché già abitante nello stesso parco da svariati anni, nonostante la società non potesse più addurre di non conoscere gli abusi che gravano l'immobile, in tale occasione si è indotta la banca MICOS BANCA S.p.A. a concedere un mutuo, su un immobile non ipotecabile; L'atto di vendita è avvenuto presso il Notaio Renato Ferrarta, in Napoli alla via S. Anna dei Lombardi 36, il notaio certamente non ha eseguito i controlli di legge in caso di compravendita di immobile soggetto a condono altrimenti non avrebbe potuto consentire il trasferimento dell'immobile.

Il sottoscritto, appreso il fatto della compravendita, ritenendosi parte lesa, anche per il fatto che nell'immobile sequestrato dalla Del Vecchio aveva profuso, oltre alla metà del prezzo e ad una porzione di IVA, anche circa 20.000.000 di lire circa del 94 per addizionali apportate quanto i gravami non erano conoscibili, ha denunciato il tutto alla Procura di Nola, la quale ha affidato il provvedimento nascente al medesimo dott. Raffaele, il quale conosceva già il caso;

Le indagini del dott. Raffaele sono ancora in corso, mentre provvedo ad inoltrare la presente. In sintesi il sottoscritto lamenta che da parte dei giudici che hanno avuto in cure i procedimenti indicati, conclusi con sentenze sfavorevoli e richieste di archiviazione dei procedimenti penali non ci sia stata equidistanza dalle parti processuali ovvero si siano sottaciuti elementi di reato chiarissimamente emergenti.

Si rappresenta ulteriormente che il prossimo 18/01/07 presso la IIIa sec. Civile della Corte di Appello è già fissata udienza per revocazione della sentenza di Appello n° 2360/05, mentre il sottoscritto ha già provveduto a ricorrere anche in sede civile presso la ecc.ma Corte di Cassazione, ROMA, nel caso che la revocazione non sia concessa.

Il caso che si è andato ad esporre lamenta, con particolare riferimento, proprio il fatto che una vicenda processuale che DOVEVA concludersi agli esiti dell'arbitrato civile, nel 1996, e ancora all'attenzione della magistratura per il cattivo operato di qualcuno.

Negli ultimi mesi il sottoscritto ha ritenuto doveroso sostituirsi ai giudici, denunciando sia al Demanio, sia alla Guardia di FINANZA, sia alla Corte dei Conti, in Napoli, i fatti conosciuti. Il sottoscritto ha ritenuto di esporre la propria vicenda processuale, oltre che in varie manifestazioni pubbliche, su giornali e televisioni locali di Napoli, anche attraverso la pubblicazione di un sito internet da cui si possono ottenere anche alcune documentazioni confortanti il corpo della presente denuncia.

Riservandosi la costituzione di parte civile nell'istaurando processo penale il sottoscritto si riserva altresì di meglio specificare e documentare l'assunto e chiede di essere informato in casi di archiviazione della presente denuncia ai sensi dell'art. 408 II comma c.p.p.
Con i sensi della più perfetta osservanza

11/01/07

Giuseppe Ferra

IL DIRIGENTE LA D.I.G.O.S.
(Ditt. & Compagnone)

L'anno 2007 addì 11. del mese di GENNAIO
alle ore 16.50, negli Uffici della Digos della Questura
di Caserta.-
Innanzi a Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. CURIO
M.L.V.S.A. S.C. I.C. appartenenti al suddetto
Ufficio, è presente LOVINO LOVINO
nato a NAPOLI 06-12-1956 residente
a San Vittorino a Caserta via S. Vito 22 febb. "E" 1072
Tel 081 2838215 il quale consegna e ratifica la
presente querela non modica - di cui è sottoscritta, senza
nulla aggiunge o modificare, composta da nr. 4
F.L.C.S. significando che copia del presente atto vie-
ne rilasciato all'interessato.-

Giuseppe Ferra

L'Ufficiale di P.G.
G. Vito

TRASMESSA ALLA PROCURA DI NAPOLI IL 16/01/07
DALLA DIGOS DI CASERTA, CON LA SIGLA "E/2"
AVVOCATO RAFFAELE LEONE, VIA GRAHSEI 18 (NA)
TEL 081 663387 - 333 3150087